



ufficio tecnico comunale



IL FUNZIONARIO INCARICATO

G. Bontade

COMUNE DI MONTEGALDELLA

provincia di Vicenza

via Roma n. 19 – 36047 Montegaldella (VI)

codice fiscale e partita iva 00546830241

telefono 0444 635151

montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net

ufficiotecnico@comune.montegaldella.vi.it

AVVISO ESPLORATIVO

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 al 31.12.2024.

Si rende noto che è indetta indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 del servizio in oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in modo non vincolante per l'Ente.

Lo scopo è quello di individuare operatori economici interessati, che in possesso dei requisiti di ordine generale (i partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016) e dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consistenti nell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto di manifestazione di interesse), verranno consultati al fine dell'affidamento del servizio.

Il CIG sarà assegnato successivamente.

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d'interesse.

ENTE CONCEDENTE: Comune di Montegaldella, via Roma n. 19 – 36047 Montegaldella (VI), telefono 0444 635151, PEC: montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net.

OGGETTO DEL CONTRATTO: la presente indagine di mercato ha ad oggetto i servizi cimiteriali come di seguito descritti:

Prestazioni e lavori per l'espletamento dei servizi necessari per l'esecuzione di operazioni cimiteriali, e precisamente: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, traslazioni, trasporto e raccolta e smaltimento materialidirisultadalleoperazioniebareresidualidaesumazionioestumulazioni e coordinamento dei servizi funebri.

ENTITÀ DELL'APPALTO: l'importo stimato (e NON VINCOLANTE per l'Amministrazione Comunale) è stato quantificato presuntivamente in **euro 23.580,00**, di cui **euro 1.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. di legge.

DURATA DELL'APPALTO: Il servizio avrà durata dal 01.05.2021 al 31.12.2024.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo al fine di procedere successivamente all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 su piattaforma MEPA, secondo il criterio del minor prezzo, come previsto ai sensi dell'art. 95 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, rivolta a cinque operatori economici. Nel caso in cui pervenissero più di cinque candidature valide, la Stazione Appaltante potrà procedere ad individuare i cinque operatori economici qualificati, da invitare con successiva lettera, a presentare offerta, tramite sorteggio.

L'eventuale sorteggio sarà effettuato in forma non pubblica dovendosi garantire segretezza all'individuazione dei partecipanti ai sensi dell'art. 53 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Il diritto di accesso agli atti agli aventi diritto verrà garantito nelle modalità indicate dal predetto art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si dichiara fin d'ora che la Stazione Appaltante procederà comunque all'espletamento della procedura di affidamento diretto del servizio qualora sia pervenuta anche solo una manifestazione di interesse.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: L'operatore economico interessato deve produrre a mezzo PEC, entro e non oltre il termine perentorio fissato per le **ore 12:00 del giorno 5 marzo 2021**, la seguente documentazione:

- Istanza di manifestazione di interesse (redatta in conformità al contenuto del modello allegato al presente avviso scaricabile dal profilo di committente, indirizzata al Comune, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto proponente, con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.)

L'istanza non dovrà contenere alcuna offerta economica.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Mussolin geom. Massimo – Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che sarà presente in municipio il mercoledì (mattino e pomeriggio) e il giovedì (mattino).

Telefono 0444 635151, posta elettronica: ufficiotecnico@comune.montagaldella.vi.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno tratti manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il comune di Montagaldella.

Il presente avviso ed il facsimile del modello di domanda (Allegato) sarà pubblicato all'Albo on-line del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Allegato: istanza di manifestazione di interesse.

 **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**
Mussolin geom. Massimo

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Al comune di Montegaldella
Via Roma n. 19
36047 Montegaldella (VI)

montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: istanza manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 dei **SERVIZI CIMITERIALI** per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2024.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta _____ con sede in _____ con Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ telefono n. _____ Fax n. _____ e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 sulla piattaforma del **Mercato del Pubblica Amministrazione** per il servizio in oggetto

e

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. di conoscere e accettare tutte le condizioni che regolano il presente Avviso;
2. l'inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
3. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA, _____

FIRMA

N.B.

La dichiarazione, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve essere firmata digitalmente.



ufficio tecnico comunale

COMUNE DI MONTEGALDELLA

provincia di Vicenza
via Roma n. 19 – 36047 Montegaldella (VI)
codice fiscale e partita iva 00546830241
telefono 0444 635151
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
ufficiotecnico@comune.montegaldella.vi.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PERIODO 01/05/2021 – 31/12/2024**

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra il Comune di Montegaldella ed il soggetto che stipulerà il contratto d'appalto che ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, ordinarie e straordinarie e delle altre operazioni cimiteriali indicate nella descrizione del servizio cimiteriale. Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto.

La ditta risultata aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'Appalto. Il presente capitolato, forma parte integrante e sostanziale del contratto.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso. Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei lavori oggetto del contratto.

La quantità dei servizi da svolgersi annualmente, suddivisi per tipologia, è riportata a titolo di mera stima nella *TABELLA DEI SERVIZI DA SVOLGERE NEL PERIODO D'APPALTO*.

Le prestazioni dei servizi richiesti dovranno tenere conto delle destinazione d'uso dei luoghi e dovranno essere svolti in conformità e in osservanza alle disposizioni contenute nelle seguenti norme vigenti:

- D.P.R. n. 285/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993;
- Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- Decreto legislativo 81/2008;
- Decreto legislativo 50/2016;

L'Appaltatore dovrà, inoltre, attenersi agli standard previsti da PAN GPP (Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement), ovvero per i lavori, servizi e le forniture oggetto del presente affidamento e/o compresi nello stesso, rispettando i Criteri Minimi Ambientali (CAM) vigenti per le singole categorie merceologiche, emanati con specifici DM del "Ministero

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare”.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Relativamente al servizio in oggetto, l'appaltatore intrattiene rapporti solo con il Comune.

Sono escluse dall'appalto le prestazioni non espressamente previste nel presente capitolato.

Tutti i servizi elencati nel presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e, per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati dall'impresa, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Si intendono casi di forza maggiore eventi naturali quali uragani, nevicate eccezionali, allagamenti, e terremoti. Qualora, per cause di forza maggiore, l'appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio, dovrà assumersi gli oneri per l'intervento sostitutivo del Comune.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l'affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente appalto in ogni caso, anche nell'ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

I servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alla L. 146 del 12.06.1989 e D.P.R. 333 del 03.08.1990 e s.m.i., secondo le modalità disposte dal Comune.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, il Comune potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'impresa Appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese sull'impresa medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili per l'eventuale risarcimento dei danni.

Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all'appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi.

L'appaltatore, prima dell'inizio della decorrenza del contratto, deve avere un ufficio munito di telefono e postazione informatica con casella di posta elettronica, presso il quale, in orario di apertura dell'ufficio comunale preposto all'organizzazione dei servizi di polizia mortuaria, deve sempre essere garantita la presenza di un incaricato per il ricevimento degli ordini e delle chiamate di servizio. L'appaltatore deve altresì garantire, per eventuali urgenze, la reperibilità immediata di un proprio incaricato. A tal fine l'appaltatore deve fornire il numero telefonico dell'incaricato reperibile.

L'appaltatore non può, per tutta la durata dell'appalto, operare presso i cimiteri comunali attivando servizi propri a favore di terzi. In ogni caso, anche le attività già in essere in quanto usualmente esercitate dai concorrenti, devono essere formalmente dichiarate al fine di consentire al Comune la valutazione in ordine ad un possibile conflitto di interessi. Qualora, nel corso dell'appalto, il Comune verifichi la sussistenza, in concreto di una situazione di conflitto di interessi, si farà ricorso a procedura di risoluzione contrattuale.

ART. 3 – ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di cui all'art. 1 sono svolti in regime di esclusività dalla ditta appaltatrice, fatta eccezione per le tumulazioni di ceneri e resti ossei nei cinerari e negli ossari, aperture e ispezioni in tombe o cappelle private che, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere eseguite direttamente dal Comune con proprio personale dipendente.

ART. 4 - DURATA DELL' APPALTO

L'appalto avrà durata dal **01/05/2021** al **31/12/2024**. Per la scadenza non è richiesto alcun preavviso o notifica.

L'Amministrazione si riserva altresì di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque sino a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune committente.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Tutti i servizi elencati nell'art. 1 sono effettuati direttamente dall'impresa appaltatrice con mezzi e personale proprio.

Nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, l'appaltatore è libero di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni qui contenute.

L'elenco nominativo delle persone, dipendenti dell'impresa appaltatrice, che verranno dedicate al servizio, dovrà essere comunicato all'Amministrazione alla stipula del contratto.

L'appaltatore deve comunicare il nominativo di un Responsabile per la gestione del servizio che curerà i rapporti con l'Amministrazione comunale e che sarà responsabile delle operazioni compiute dalla ditta medesima.

Nel corso dell'esecuzione dei servizi, il Responsabile per la gestione del servizio deve risultare sempre raggiungibile, anche a mezzo telefono, per eventuali comunicazioni da parte del Comune riguardanti i servizi medesimi.

Il personale dipendente dell'impresa appaltatrice, che svolgerà il servizio all'interno del cimitero comunale, dovrà indossare una divisa decorosa ed essere munito del cartellino di riconoscimento, con allegata foto tessera, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008.

Il personale dipendente dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore.

L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il personale alle proprie dipendenze di tutti i macchinari, attrezzi manuali, attrezzature protettive ed antinfortunistiche, prodotti detergenti, disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti nel presente capitolato.

L'appaltatore deve disporre in modo continuativo (anche durante i periodi di ferie o assenza ad altro titolo) di una dotazione di personale adeguata a garantire i servizi oggetto dell'appalto secondo le previsioni di cui al presente capitolato, anche nell'ipotesi di due servizi concomitanti.

La necessaria dotazione di personale deve essere prontamente integrata in caso di assenze a qualsiasi titolo, in modo da poter assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi giornalieri programmati dall'ufficio comunale con le modalità fissate al successivo art. 12.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche al fine di accertare che le persone operanti siano effettivamente alle dipendenze della ditta.

Eventuali infrazioni sono segnalate dal Comune alle competenti autorità di controllo e costituiscono inoltre richiamo formale ai fini degli aspetti sanzionatori di seguito disciplinati

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice del servizio è l'unico responsabile della gestione dei servizi cimiteriali indicati nel del presente capitolato, che dovranno svolgersi in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto delle norme operanti.

L'eventuale presenza sul luogo di esecuzione del contratto di dipendenti dell'Amministrazione comunale, nonché le disposizioni da loro impartite si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione stessa e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa appaltatrice che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

All'impresa appaltatrice incombe l'obbligo di designare un Responsabile per la gestione del servizio. Tale nomina dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque, prima che abbia luogo l'effettiva consegna di gestione del servizio.

Di tale soggetto dovranno essere comunicati anche i recapiti telefonici (cellulare e fisso) ed e-mail.

In particolare, compete esclusivamente all'impresa appaltatrice ogni decisione e responsabilità per quanto attiene:

- a) le modalità, l'organizzazione e la conduzione del servizio e di tutto quanto annesso per la migliore funzionalità del servizio cimiteriale;
- b) il rispetto integrale delle norme antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento relativo finalizzato a salvaguardare l'incolumità sia del personale operante che dei terzi; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice;
- c) la responsabilità in ordine ad ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati; ogni più ampia responsabilità in caso di danni ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restando l'Amministrazione comunale, nonché il personale preposto, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale.

In particolare, l'impresa appaltatrice dovrà verificare che tutti i macchinari e le attrezzature rispettino le norme di legge ad essi applicabili e, se del caso, procedere al loro adeguamento.

È, altresì, obbligo dell'impresa appaltatrice, presentare la documentazione dimostrante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

ART. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio e/o suo preposto fornisce all'appaltatore, nei termini e nei modi più opportuni, l'elenco dei servizi da svolgere nonché tutte le indicazioni operative ritenute necessarie per il regolare svolgimento dei servizi appaltati.

L'appaltatore deve garantire l'esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza causare ritardi alle cerimonie funebri, attenendosi agli ordini ed alle indicazioni di volta in volta ricevuti.

Al Responsabile del Servizio compete l'onere di verificare il regolare svolgimento dei servizi appaltati, di ricevere e valutare eventuali segnalazioni ricevute, vigilando affinché tutte le operazioni svolte dalla ditta appaltatrice avvengano nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalle norme vigenti. In caso di inosservanze gravi che compromettono la sicurezza, il decoro ed il corretto svolgimento dei servizi appaltati, il Responsabile del Servizio ha la facoltà di disporre la sospensione delle prestazioni.

ART. 8 - CONSISTENZA DEL SERVIZIO

Tutte le operazioni previste dal presente capitolato dovranno essere effettuate esclusivamente nei giorni feriali, salvo il caso di più festività consecutive, a qualsiasi ora e dietro richiesta, anche verbale, del Responsabile o da altra persona dallo stesso incaricata.

Tutti gli interventi relativi alla predisposizione di ogni servizio devono essere eseguiti con personale numericamente adeguato e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e di sicurezza prescritte dalle vigenti norme in materia.

ART. 9 - MEZZI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO

L'appaltatore deve poter disporre, all'atto dell'affidamento del servizio, di una dotazione sufficiente di mezzi, attrezzature e materiali per assicurare il regolare e decoroso disimpegno dei servizi richiesti.

I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'appaltatore per tutta la durata del contratto.

I mezzi e le attrezzature di servizio devono essere tenuti in piena efficienza dal lato funzionale e tecnico ed in ottimo stato di conservazione. In particolare, in conformità alle prescrizioni tecniche e normative, devono essere puntualmente eseguite, alle scadenze prefissate, le verifiche tecniche e funzionali da parte degli organi di controllo a ciò preposti, dando prova al Comune della loro avvenuta esecuzione a semplice richiesta dello stesso.

La ditta non potrà depositare all'interno del cimitero attrezzature e materiali oltre quelli strettamente necessari per svolgere il servizio. I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei locali/punti indicati dal Responsabile del Servizio.

Si precisa che il cimitero non dispone di montafeetri.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse, ed in quanto compatibili, anche dalle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore è inoltre obbligato all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, le malattie professionali, e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, regolamenti, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione del contratto.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

ART. 11 - SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO - DANNI A TERZI

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare del D.Lgs. 9/6/2008 n. 81 e s.m.i., nei confronti del personale impiegato l'appaltatore assume ogni responsabilità inerente la sicurezza del luogo di lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti al presente appalto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale, imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato nonché dagli altri atti tutti ad esso connessi e dal relativo contratto.

Le eventuali contestazioni dell'Amministrazione comunale sono comunicate per iscritto dal Responsabile del Servizio interessato.

L'appaltatore deve depositare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il **Piano operativo della sicurezza**.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 12 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

L'appaltatore deve ricevere i feretri presso i cimiteri ed accompagnarli sino al luogo della sepoltura, accertandosi, sulla base delle indicazioni unicamente fornite dal Comune, della loro esatta destinazione e provvedendo a tutte le operazioni di inumazione o tumulazione.

È fatto divieto per l'appaltatore di acquisire disposizioni circa le sepolture dalle imprese di pompe funebri.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo. Per i feretri provenienti dall'estero o da altri comuni per i quali, alla partenza, si è reso necessario l'utilizzo della duplice cassa (legno più zinco), l'inumazione deve essere preceduta dall'asportazione dell'intera cassa metallica (se esterna a quella di legno) o del coperchio metallico (se interna a quella di legno).

È compito dell'appaltatore provvedere all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto con modalità e procedure tecnico/operative stabilite dalle specifiche norme di settore e dal presente capitolato, garantendo il rispetto della normativa sulla sicurezza e salute sia per i lavoratori dipendenti della ditta appaltatrice e sia per le persone che intervengono alle cerimonie di sepoltura.

La predisposizione del loculo, tomba o fossa, deve avvenire con congruo anticipo rispetto all'orario fissato per la sepoltura, durante la quale deve essere garantita la presenza di personale necessario ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni.

ART. 13 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI: MODALITÀ DI ESECUZIONE

a) INUMAZIONI DI SALME A TERRA

Le procedure operative di competenza dell'appaltatore sono le seguenti:

- L'impresa appaltatrice coadiuva il personale dell'Impresa Funebre nel trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione; preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
- preparazione del luogo di sepoltura in condizione di sicurezza del bordo dello scavo e di decoro per lo svolgimento del rito funebre;
- trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con idoneo carrello o altro mezzo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee secondo le norme e la buona esecuzione;
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo e o terreno vegetale;
- trasporto del terreno eccedente in luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, nell'ambito del cimitero;
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di inumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale.
- spandimento di ghiaietto, se presente, nell'area circostante il posto di inumazione;
- eventuale apporto di terreno per eliminare l'abbassamento causato dall'assestamento;
- disinfezione dell'attrezzatura utilizzata.

Per tutta la durata del contratto ed anche per le operazioni di inumazione già eseguite dal precedente appaltatore, la ditta appaltatrice deve garantire, entro 24 ore dalla segnalazione dell'ufficio comunale, il ripristino dei cofani e delle fosse mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale) in caso di cedimenti dovuti a piogge o altro.

b) TUMULAZIONI SALME IN LOCULO, TOMBA O CAPPELLA

Le procedure operative di competenza dell'appaltatore sono le seguenti:

- realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- aiuto al personale dell'impresa funebre nel trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione;
- tumulazione del feretro nel loculo;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

c) TUMULAZIONI DI RESTI MORTALI E/O DI CENERI IN COLOMBARI/CELLETTE/LOCULI/TOMBE O CAPPELLE DI FAMIGLIA

Le procedure operative di competenza dell'appaltatore sono le seguenti:

- realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- apertura del loculo/ossario mediante demolizione parziale del muro o rimozione del tamponamento;
- collocamento dell'urna cineraria o della cassetta con resti ossei;

- chiusura del loculo/ossario con muro o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

d) TUMULAZIONI DI RESTI OSSEI E DI CENERI IN OSSARIO COMUNE

Le procedure operative di competenza della ditta appaltatrice sono le seguenti:

- ricevimento e trasporto della cassetta/urna sul luogo della sepoltura;
- sistemazione della cassetta/urna nei locali adibiti ad ossario comune.

ART. 14 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Si definiscono:

a) **esumazioni ed estumulazioni ordinarie** quelle operazioni di rimozione di resti mortali dalle originarie sepolture eseguite alla scadenza delle concessioni non rinnovate (nei casi previsti) per essere:

- traslati in altra sepoltura;
- cremati;
- ridotti in resti ossei.

b) **esumazioni ed estumulazioni straordinarie** quelle operazioni di rimozione di cadaveri dall'originaria sepoltura eseguite prima di dieci anni (esumazioni) o di trenta anni (estumulazioni), rispettivamente dall'inumazione e dalla tumulazione, per essere:

- traslati in altra sepoltura;
- messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
- cremati.

Le esumazioni ed estumulazioni vanno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti; devono essere effettuate alla presenza del Dirigente Sanitario competente o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge.

Il programma di esumazioni ed estumulazioni massive verrà concordato dall'amministrazione Comunale con l'Appaltatore sulla base di un programma.

Prima dell'effettuazione di ciascuna campagna di esumazioni ed estumulazioni l'affidatario dovrà provvedere a concordare le relative date e ad osservare ciò che prescrive il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Il personale del comune comunicherà ai familiari degli estinti le date delle operazioni in modo da permettere loro di essere presenti.

Il personale interessato alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma di legge.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice le operazioni di:

- raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc) e trasporto del materiale differenziato negli appositi contenitori ubicati all'esterno dell'area cimiteriale;
- trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Settore Tecnico del Comune;
- ripristino con nuova terra delle parti di area soggette alle operazioni cimiteriali e livellamento.

I servizi relativi alle operazioni cimiteriali dovranno essere eseguiti nel dettaglio così come nell'elenco suindicato.

La ditta appaltatrice dovrà effettuare le lavorazioni in modo tale da non danneggiare i manufatti limitrofi.

Eventuali danneggiamenti saranno posti a carico della ditta appaltatrice, la quale dovrà provvedere al relativo ripristino entro il termine massimo di otto giorni dall'accertamento

del danno.

Tenuto conto dell'importanza dell'oggetto del contratto, l'Appaltatore dovrà sviluppare modalità organizzative e gestionali in grado di garantire in modo puntuale ed efficiente tutte le attività connesse al contratto stesso. A tal fine la ditta individuata dovrà prevedere, nell'esecuzione dei servizi sopra descritti, un'organizzazione del lavoro idonea a garantire la compresenza e la collaborazione con il personale comunale.

Per i cadaveri ed i resti mortali, in ragione della nuova destinazione, il feretro può richiedere i seguenti trattamenti:

- a) essere avviato alla nuova destinazione, nelle condizioni in cui si trova, qualora si riscontri che il feretro possa essere traslato senza pregiudizio per la salute pubblica;
- b) essere avviato alla nuova destinazione, previo ripristino delle condizioni di integrità della cassa (rivestimento in zinco) o, nei casi occorrenti, di sostituzione della stessa (a cura e spese dei richiedenti);
- c) essere aperto ai fini della riduzione dei resti mortali contenuti in resti ossei o, nel caso di indecomposto, avviato alla cremazione previo ripristino delle condizioni di integrità della cassa o sua sostituzione con altra in materiale biodegradabile (cofano in cellulosa), ovvero inumato in campo comune provvedendo, se necessario, alla sostituzione della cassa con altra in materiale biodegradabile (cofano in cellulosa) con l'aggiunta di prodotti enzimatici atti a favorire il processo di scheletrificazione.

Per i resti ossei e le ceneri, in ragione della nuova destinazione, l'urna può richiedere i seguenti trattamenti:

- a) essere avviata alla nuova destinazione, nelle condizioni in cui si trova, qualora si riscontri che il contenitore sia in buon stato di conservazione;
- b) essere avviata alla nuova destinazione, previa sostituzione, qualora si riscontri che il contenitore non sia in buon stato di conservazione.

ART. 15 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI: MODALITÀ DI ESECUZIONE

a) ESUMAZIONE CON RACCOLTA RESTIOSSEI

Comprende i seguenti oneri:

- Rimozione di lapidi o coperture tombali;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici;
- Apertura del feretro con raccolta di tutti i resti ossei e loro collocazione in apposita cassetta di zinco munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno custoditi nell'ossario comune;
- Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc) e trasporto del materiale negli appositi contenitori differenziati ed ubicati all'esterno dell'area cimiteriale;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dal Servizio Tecnico del Comune;
- Pulizia dell'area circostante il posto di esumazione;
- Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di esumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale.

Le forniture dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle suddette operazioni sono a carico della ditta appaltatrice: prodotti enzimatici, terra di coltura, sabbione per ricolmatura fossa, cassetta per resti ossei e cofano in cellulosa con barriera.

Per tutta la durata del contratto ed anche per le operazioni di esumazione già eseguite dal precedente appaltatore, la ditta appaltatrice deve garantire, entro 24 ore dalla segnalazione

dell'ufficio comunale, il ripristino delle fosse mediante apporto di nuovo materiale (terra di coltura o sabbione secondo le indicazioni preventivamente fornite dal tecnico comunale) in caso di cedimenti dovuti a piogge o altro.

b) ESUMAZIONE CON RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI PER INUMAZIONE IN ALTRA FOSSA

Comprende i seguenti oneri:

- scavo fossa;
- apertura feretro e tentata riduzione;
- chiusura fossa – nuovo scavo per inumazione resti mortali non mineralizzati e chiusura fossa.

c) ESTUMULAZIONE CON RACCOLTA RESTI OSSEI

Comprende i seguenti oneri:

- realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio;
- apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente operazione di riduzione con collocazione degli eventuali resti ossei in cassetta di zinco, fornita da Agenzia di Onoranze Funebri, munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto. In assenza di diversa disposizione da parte dei familiari o aventi diritto i resti ossei saranno custoditi nell'ossario comune;
- chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc...) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori differenziati, ubicati nell'area cimiteriale;
- rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

d) ESTUMULAZIONE per INUMAZIONE

Comprende i seguenti oneri:

- Realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Settore del Comune;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione dei resti mortali in cassa di cartone biodegradabile fornita dalle Onoranze Funebri per la successiva inumazione;
- Escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee per una lunghezza di ml. 2.20, una larghezza di ml. 0.80 ed una profondità di ml. 2.00, e comunque delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria locale e nelle norme del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e con posizionamento indicato dal Responsabile del Settore Tecnico;
- Inumazione del feretro;
- Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;

- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta e trasporto del materiale di risulta negli appositi contenitori differenziati, ubicati nell'area cimiteriale;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo idoneo;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante il posto di inumazione;
- Periodica verifica e ripristino del piano campagna in caso di successivo calo del terreno fino ad un anno dalla data di inumazione o fino al collocamento della lapide o copertura tombale.

e) ESTUMULAZIONE PER INVIO IMMEDIATO ALLA CREMAZIONE

Comprende i seguenti oneri:

- Realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione degli eventuali resti mortali in apposita cassa fornita dalle Onoranze Funebri per l'invio alla cremazione.
- Raccolta, sminuzzamento, separazione dei materiali di risulta (es. lapidi, ferro, legno, abiti ecc...) e trasporto del materiale di risulta del feretro negli appositi contenitori ubicati nell'area cimiteriale;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm.12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura se necessario;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

f) ESTUMULAZIONE PER INVIO ALLA CREMAZIONE CON TUMULAZIONE TEMPORANEA

Comprende i seguenti oneri:

- Realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente collocazione degli eventuali resti mortali in apposita cassa fornita dalle Onoranze Funebri;
- Apertura e chiusura del loculo per tumulazione temporanea;

g) ESTUMULAZIONE SALME PER RI-FASCIO E TUMULAZIONE NELLO STESSO LOCULO

Comprende i seguenti oneri:

- Realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Rimozione del feretro dal luogo di sepoltura e trasporto in luogo idoneo indicato dal Responsabile del Servizio del Comune;
- Apertura feretro per constatazione dello stato di mineralizzazione della salma e conseguente ri-fascio del feretro con apposito cassone di zinco fornito dalle Onoranze Funebri;
- Tumulazione del feretro nello stesso loculo;

- Realizzazione di tamponamento murario con muro di mattoni pieni di spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche, intonacatura e riposizionamento di lapide o pietra tombale;
- Smontaggio dell'impalcatura;
- Pulizia area circostante.

ART. 16 - TRASLAZIONE FERETRO STESSO CIMITERO

Comprende i seguenti oneri:

- Realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Traslazione del feretro al posto di tumulazione;
- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- Protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Tumulazione del feretro nel loculo;
- Chiusura di entrambi i loculi con muro di mattoni pieni di spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- Stuccatura e/o intonacatura delle chiusure;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

ART. 17 - TRASLAZIONE FERETRO IN ALTRO CIMITERO

Comprende i seguenti oneri:

- Posizionamento di monta feretro o realizzazione di impalcatura;
- protezione con adeguati teli delle sepolture circostanti;
- Apertura del loculo mediante demolizione del muro o rimozione del tamponamento;
- Estumulazione del feretro e consegna ad agenzia OO.FF.;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche;
- Stuccatura e/o intonacatura delle chiusure se necessario;
- Rimozione di eventuali impalcature e teli di protezione;
- Pulizia e ripristino dello stato dei luoghi della zona circostante.

ART. 18 - OPERAZIONI DI ISPEZIONE

(VERIFICA INTERNA DEL LOCULO, IN COLOMBAIO, TOMBA O CAPPELLA)

Le operazioni consistono in:

- preliminare protezione e riparo delle sepolture limitrofe;
- asportazione della lapide;
- abbattimento del muro fino a praticare un'apertura max. di cm. 30 x 30;
- chiusura del foro praticato con muratura di mattoni ed intonaco nella parte esterna;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia dell'area circostante con smaltimento rifiuti inerti.

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 19 - AMMONTARE DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI

L'importo complessivo dell'appalto è stato stimato in **euro 23.580,00** (*Euro ventitremila-cinquecento-ottanta/00*) di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge se dovuta.

I prezzi unitari a base d'appalto per i servizi relativi alle singole prestazioni sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	U.M.	Prezzo Unitario posto a Base di gara
INUMAZIONI - TUMULAZIONI DI FERETRI		
INUMAZIONE IN AREA IN TERRA ordinaria	€/cad.	200,00
TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBA DI FAMIGLIA	€/cad.	200,00
TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO, TOMBE O LOCULO	€/cad.	70,00
ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI		
ESUMAZIONE ordinaria	€/cad.	300,00
ESTUMULAZIONE ordinaria	€/cad.	300,00
TRASLAZIONI		
TRASLAZIONE SALMA DA LOCULO A LOCULO o TOMBA DI FAMIGLIA	€/cad.	300,00
ALTRO		
RACCOLTA RESTI IN CASSETTA, compresa	€/cad.	100,00
ISPEZIONI LOCULI	€/cad.	70,00

I prezzi unitari, diminuiti del ribasso d'asta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che essa non abbia tenuto presente. Detti prezzi unitari si intendono comprensivi degli oneri e di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale. Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei servizi oggetto del contratto. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. Qualora durante il periodo contrattuale il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta;

nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente contratto.

Art. 20 - PAGAMENTI

Il pagamento per i servizi effettuati, dedotte eventuali penalità, viene effettuato a consuntivo mensile sulla scorta di fattura vistata per regolarità dal Responsabile del procedimento, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate.

I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136.

L'appaltatore s'impegna altresì a comunicare all'amministrazione ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto deve indicare il Codice identificativo Gara (CIG) come previsto dall'art. 3 comma 5 della Legge 13.8.2010 n. 136. I documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti devono riportare i suddetti codici.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 che ha introdotto il c.d. "split payment", il Comune committente verserà il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria al netto dell'I.V.A, provvedendo in seguito al versamento della stessa I.V.A. direttamente all'erario. Pertanto la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad emettere le fatture, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

La fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Il codice univoco del Comune di Montegaldella da riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica è **UFGUW0**.

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

Art. 21 PENALI

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti e dunque alle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di provvedere all'esatta esecuzione della prestazione mancata o non correttamente adempiuta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'inadempimento, sarà passibile di penali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, trasmessa tramite PEC da parte del Responsabile del Settore Tecnico, nei cui confronti l'Appaltatore potrà presentare controdeduzioni scritte ed inviate mediante PEC, entro 7 (sette) giorni dalla notifica.

Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno esaminate dal Responsabile prima dell'eventuale applicazione della penale.

L'applicazione della penale sarà comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità sopra previste per la notifica della contestazione.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale dai corrispettivi dovuti, sino al completo recupero del credito e, in mancanza di crediti, sarà escussa la cauzione definitiva.

Le suddette sanzioni verranno applicate anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente, per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.

Nel caso di reiterati comportamenti scorretti da parte del personale dipendente il Responsabile del Settore Tecnico potrà richiederne l'allontanamento dai luoghi di esecuzione del servizio e la sua sostituzione.

Nel caso di inadempimenti e inottemperanze ad ordini impartiti protratti o ripetuti per tre volte consecutive, il Comune provvederà a far eseguire d'ufficio i servizi non effettuati,

addebitando i relativi costi all'Appaltatore e rivalendosi su qualsiasi somma ad ogni titolo ad esso dovuta o sulla cauzione.

In caso di urgenza sarà sufficiente un solo ordine non ottemperato perché l'Amministrazione possa sostituirsi all'Appaltatore inadempiente, salvo rivalsa, secondo la procedura sopradescritta.

Ferma restando la disciplina generale in termini di penalità, sono previste le seguenti tassative ipotesi di inadempienze per le quali verranno applicate le seguenti penali:

N°	INADEMPIENZE	PENALE PER VIOLAZIONE
1	Durante l'espletamento del servizio il personale addetto non ha indossato abbigliamento pulito e in buon ordine. Il personale non ha, altresì, mantenuto un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone.	EURO 50,00
2	L'area dove è prevista la sepoltura non è stata mantenuta in ordine, ben curata e messa in sicurezza.	EURO 50,00
3	I materiali e le attrezzature non sono stati depositati in appositi spazi all'uopo individuati e sono stati sparsi o abbandonati in maniera confusa e disordinata	EURO 50,00
4	Il personale preposto ai servizi di sepoltura non è stato presente in numero adeguato alle operazioni da svolgere e non ha rispettato rigorosamente l'orario prestabilito	EURO 100,00
5	Le operazioni cimiteriali non sono state svolte unicamente dal personale e con mezzi della ditta affidataria del servizio.	EURO 100,00
6	Non è stato osservato l'obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per le sepolture (ritardo maggiore di 30 minuti)	EURO 100,00
7	Non sono state osservate le norme di sicurezza durante il servizio	EURO 150,00
8	Non è stato ultimato il servizio entro il termine assegnato o non è stato eseguito secondo le modalità indicate.	EURO 150,00

ART. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire, a favore del Comune, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale stipulato con detto Comune. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso

l'affidataria.

Il Comune committente ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice rifiutasse di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violasse ripetutamente o in modo grave l'adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l'impresa stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

L'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell'impresa, nel caso dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall'impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale messo a disposizione dall'impresa di uno o più servizi affidati;
- effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- fallimento dell'Impresa Aggiudicataria;
- violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Direttore dell'esecuzione del contratto: tra esse vanno annoverate anche l'insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i servizi;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatrice per un reato contro la Pubblica Amministrazione.

In riferimento al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Comporterà, altresì, l'automatica risoluzione del contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62.

Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l'Amministrazione Comunale, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per iscritto a mezzo Pec, all'Appaltatrice di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. Trascorso tale termine, senza che lo

stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a. mancato avvio dell'esecuzione dei servizi entro dieci giorni dai termini previsti del presente Capitolato;
- b. sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- c. mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale;
- e. qualora le violazioni delle disposizioni del presente Capitolato comportassero l'applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
- f. gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi affidati che abbiano arrecato o possano arrecare danno all'Amministrazione;
- g. abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi qualora la gravità e la frequenza degli inadempimenti compromettessero il regolare svolgimento del servizio stesso;
- h. accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- i. cessione totale o parziale del contratto;
- j. subappalto in violazione di quanto disposto dalle norme vigenti o effettuato senza la preventiva autorizzazione;
- k. mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell'Impresa Appaltatrice;
- l. mancato mantenimento della garanzia definitiva per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
- m. aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di Appalto.

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto non appena l'Amministrazione dichiarerà all'Appaltatrice che intenderà avvalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto sarà disposta dall'Amministrazione mediante apposito provvedimento. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione:

- a) si riserverà ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e al rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- b) incamererà la garanzia definitiva, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso delle maggiori spese;
- c) potrà avvalersi di altro operatore fintanto che non sarà possibile provvedere in altro modo. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Impresa Appaltatrice, non potranno essere intesi come rinuncia dell'Amministrazione ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

A seguito della risoluzione del contratto l'impresa appaltatrice avrà diritto al solo pagamento delle quote relative all'effettivo impiego di mezzi e personale in funzione dei soli servizi resi sino al momento della risoluzione, fatta salva l'applicazione delle penali e l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione committente.

ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa con un preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, senza corresponsione all'aggiudicatario d'indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento

del recesso. Il Comune si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione qualora, nelle more dello svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo qualità più convenienti. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono nulli. In applicazione dell'articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012, il Comune dopo la stipula del contratto può esercitare, in qualunque momento, il diritto di recesso:

- a) quando i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. dopo la stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato;
- b) previa formale comunicazione all'aggiudicatario con un preavviso non inferiore a quindici giorni;
- c) rifiuto dell'aggiudicatario ad una modifica delle condizioni contrattuali tale da consentire il rispetto del limite posto dalla convenzione Consip;
- d) pagamento delle prestazioni già eseguite oltre ad un decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 25 - SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'impresa concorrente o dell'Impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017 né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- che l'impresa affidataria provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'impresa affidataria deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017 l'impresa affidataria deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L'impresa affidataria deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora la affidataria non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'affidamento in subappalto dei servizi o di parti di servizi compresi nell'affidamento potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 - comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. 15 intervenute con il D.L. 56/2017, solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune entro quindici giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017, l'impresa affidataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, il Comune committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell'appalto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.

A tale fine, in ogni caso prima della data d'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria Società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.

Ai fini del presente appalto nell'anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati: il Committente, l'impresa appaltatrice e gli eventuali sub-appaltanti nonché ogni altro soggetto contrattualmente definito, partecipante alle attività che formano oggetto del servizio da affidarsi.

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- euro 3.000.000,00 per sinistro;
- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

e dovrà recare le seguenti condizioni estensive minime, in deroga alle eventuali esclusioni d'uso dello stampato ANIA:

- estensione per i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- estensione per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- estensione per i danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
- estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata;
- estensione per i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- estensione per i danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno;
- estensione per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- estensione ai danni subiti da non dipendenti che partecipano all'esecuzione dei servizi;
- estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori in genere;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi, conseguenti a sinistro risarcibile.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione

di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.

ART. 27 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Comune committente e l'Affidataria si procederà a tentativo di risoluzione bonaria ai sensi del combinato disposto degli art.205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. intervenute con il D.L. 56/2017. In caso di mancato accordo è esclusa la procedura di arbitrato e la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Vicenza.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico dell'impresa affidataria tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari.

ART. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY

Trattamento dei dati personali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 30 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Mussolin geom. Massimo

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.





ufficio tecnico comunale

COMUNE DI MONTEGALDELLA

provincia di Vicenza
via Roma n. 19 – 36047 Montegaldella (VI)
codice fiscale e partita iva 00546830241
telefono 0444 635151
montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
ufficiotecnico@comune.montegaldella.vi.it

**TABELLA DEI SERVIZI DA SVOLGERE NEL PERIODO DELL'APPALTO
E DETERMINAZIONE COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO**

Servizi per singolo anno	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
INUMAZIONE	1	3	3	3
TUMULAZIONE	6	12	12	12
TUMULAZIONE URNE	2	3	3	3
ESUMAZIONE	3	5	5	5
ESTUMULAZIONE	1	3	3	3
TRASLAZIONE SALMA	1	2	2	2
RACCOLTA RESTI IN CASSETTA	1	2	2	2
ISPEZIONI LOCULI	0	1	1	1

Servizi nel periodo

INUMAZIONI	10 x	200 =	2.000,00 euro
TUMULAZIONE	42 x	200 =	8.400,00 euro
TUMULAZIONE URNE	11 x	70 =	770,00 euro
ESUMAZIONE	18 x	300 =	5.400,00 euro
ESTUMULAZIONE	10 x	300 =	3.000,00 euro
TRASLAZIONE SALMA	7 x	300 =	2.100,00 euro
RACCOLTA RESTI IN CASSETTA	7 x	100 =	700,00 euro
ISPEZIONI LOCULI	3 x	70 =	210,00 euro
SICUREZZA	4 x	250 =	1.000,00 euro

TOTALE = 23.580,00 euro



ufficio tecnico comunale

COMUNE DI MONTEGALDELLA

provincia di Vicenza
via Roma n. 19 – 36047 Montegaldezza (VI)
codice fiscale e partita iva 00546830241
telefono 0444 635151
montegaldezza.vi@cert.ip-veneto.net
ufficiotecnico@comune.montegaldezza.vi.it

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI
D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)**

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

Secondo la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza." (GU n. 64 del 15-3-2008): "...Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno."

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, e in caso di subappalto:

- delle imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice; dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei

rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

ENTE	comune di Montegaldella
LEGALE RAPPRESENTANTE	Sindaco
INDIRIZZO	via Roma n. 19 – Montegaldella (VI)
TEL /FAX	0444 635151
PEC	montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net
RUP	

IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	
E-MAIL	
PARTITA IVA	
CODICE FISCALE	
POSIZIONE CCIAA	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
POSIZIONE INPS	

Sede Legale

INDIRIZZO	
E-MAIL	
TELEFONO	
FAX	

UFFICI - SEDE OPERATIVA

INDIRIZZO	
E-MAIL	
TELEFONO	
FAX	

FIGURE E RESPONSABILE

DATORE DI LAVORO	
DIRETTORE TECNICO	
RESPONSABILE	
RLS	
RSPP	
MEDICO COMPETENTE	

PERSONALE DELL'IMPRESA

MATRICOLA	NOMINATIVO	MANSIONE

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali per il periodo 01/05/2021 - 31/12/2024 presso il cimitero comunale di Montegaldella.

Gli interventi dovranno essere svolti come indicati dal Capitolato Speciale d'appalto. I servizi cimiteriali oggetto dell'appalto consistono nei seguenti interventi:

- 1) Esumazioni ordinarie e straordinarie da campo comune;
- 2) Estumulazioni ordinarie e straordinarie da loculo ad apertura frontale o laterale;
- 3) Estumulazioni ordinarie e straordinarie da tombe di famiglia ad apertura frontale o laterale;
- 4) Tumulazione cassette con resti mortali o urne cinerarie in ossario;
- 5) Tumulazione cassette con resti mortali o urne cinerarie in loculo frontale e laterale;
- 6) Tumulazione cassette con resti mortali o urne cinerarie in tomba di famiglia;
- 7) Traslazione di feretro da un loculo o da tomba privata ad altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla legge.

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno del cimitero, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito **verbale di cooperazione e coordinamento**. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi anomalia che interferisca con i servizi prestati.

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell'appalto, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:

- a) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di utenti ove non sia possibile differire l'attività dell'Appaltatore, si devono adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).
- b) attività dell'Appaltatore e contestuale presenza di altre imprese (imprese funebri, marmisti, imprese incaricate dai privati): l'Appaltatore ha l'onere di provvedere al coordinamento delle varie imprese e di adottare tutte le misure necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni, etc.).

Sospensione dei Lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e

igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Di seguito si riporta l'elenco dei possibili rischi da interferenza e le indicazioni delle misure di sicurezza di massima da adottare.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Le specifiche tecniche degli interventi da svolgere sono descritte nel capitolato Speciale d'Appalto.

Attività/lavorazioni	Possibilità rischi interferenze	Misure di
Esumazioni/escavazionefosse conmezzo meccanico	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro	Segnalare e perimetrare le zone di intervento e vietare l'accesso nelle aree di esecuzione del lavoro
Apertura e chiusura di tombe/loculiatumulazione – stoccaggiotemporaneomateriali e strumentirifiuti ed eventuali disinfestazioni	Urto,cadute, inciampo,rischio caduta materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Delimitazione dell'area interessata da tale attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedirel'accesso da parte degli utenti
Transito dei mezzi mobili (macchineoperatrici o automezzi)	Rischio diinvestimentoper la presenza e/o transito di automezzi necessari per le lavorazioni	Mantenere una velocità tale da non risultare di pericolo per le presone presenti o gli altri automezzi (procedere a passo d'uomo); quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da un collega
Potenziale rischio di contatto conagenti biologici (in occasione diesumazioni, estumulazioni, ecc.)	Rischio di esposizione ad agentibiologici	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività. Richiesta di vaccinazione antitetanica a tutti gli operatori impiegati nel servizio
Tumulazione	Rischio di caduta da ponteggio o alzaferetri, rischio di investimento per presenza pubblico	Delimitazione dell'area interessata, richiedere adeguato presidio sino alla conclusione delle attività.

COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi nell'area cimiteriale di proprietà comunale;
- delle procedure contenute nell'eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: **euro 1.000,00** per tutta la durata dell'appalto, da liquidarsi all'appaltatore in euro 250,00,00 annui.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- segnalazione temporanea con transenne o paletti alt. cm. 90 con base metallica mm. 300, posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco rosso, compresa la segnaletica di pericolo e divieto;
- fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica e avvisi; – recinzione di cantiere per creazione vialetti;
- disposizione di protezione individuale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare vengono di seguito specificati secondo l'attività da svolgere:

- Guanti (protezione da rischi meccanici): Movimentazione materiale, lavorazioni manuali, utilizzo d'utensili e attrezzature;
- Guanti (per operazioni cimiteriali): Attività di esumazione, inumazione, tumulazione; – Scarpe infortunistiche: Tutte le attività svolte nel cimitero;
- Elmetto: Movimentazione carichi sospesi;
- Visiera facciale: durante le fasi di demolizione muretti;
- Inserti auricolari: Attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del martello demolitore elettrico e del flessibile;
- Maschere: In tutte le attività cimiteriali, durante la demolizione di manufatti edili; – Tute usa e getta: Per le operazioni di esumazione, inumazione, tumulazione;
- Imbracature: nell'utilizzo dell'elevatore e del cestello.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

FASE	DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE
------	----------------------------------------	------------------------------------------------

<p>INTERRUZIONI DEL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI</p>	<p>Interruzione temporanea del funzionamento di impianti ed attrezzature che potrebbero rappresentare un rischio</p>	<p>Interruzioni del funzionamento degli impianti andranno sempre concordate con i Responsabili. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p>
<p>CONDIZIONI NON PREVISTE DAL DUVRI</p>	<p>Condizioni di rischio non prese in considerazione nel presente documento</p>	<p>Qualora si verificassero condizioni diverse da quelle stimate nel documento o fossero apportate alle Attività appaltate cambiamenti che potrebbero avere influenza negativa sull'efficacia delle misure di prevenzione e protezione da interferenze adottate, il Responsabile della Ditta deve farne comunicazione preventiva al Committente</p>
<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Subappalto da parte della ditta esterna di parte delle attività</p>	<p>In caso di affidamento di lavori in subappalto il Committente deve essere informato preventivamente al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire i rischi da interferenze</p>
<p>MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI LAVORATORI</p>	<p>I lavoratori della ditta esterna o in subappalto devono essere facilmente riconoscibili ed identificabili</p>	<p>Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).</p>
<p>INTERFERENZE TRA AZIENDE ESTERNE</p>	<p>Rischio di presenza contemporanea di più aziende nella medesima area di lavoro</p>	<p>Qualora fosse necessario l'esecuzione di attività di più aziende esterne, in contemporanea, nello stesso luogo o comunque in condizioni tali da poter generare rischi di interferenza a causa delle caratteristiche di procedure operative, attrezzature, sostanze pericolose, emissioni ecc., dovrà essere svolta preventivamente, una azione di coordinamento tra le Aziende ed il Committente per cooperare a predisporre le necessarie misure tecnico/organizzative per la prevenzione e protezione dai suddetti rischi da interferenza.</p>

PROCEDURA PER I CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno dei mezzi e macchine operatrici dovrà essere previsto un adeguato numero di estintori.

In sede di sopralluogo congiunto, se necessario, verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nei mezzi, le vie di fuga da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 Vigili del Fuoco.

Comportamento di sicurezza.

In caso di piccolo incendio cercare di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandosi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.

Qualora non si riesca a spegnere l'incendio si dovrà:

- **Dare l'allarme e fare allontanare le persone o i veicoli presenti nel tratto di strada seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.**
- **Avvertire i Vigili del Fuoco - 115**
- **Attendere l'arrivo dei pompieri, spiegare l'evento;**

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

La ditta Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Comportamento di sicurezza:

Qualora vi sia la necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenire solo qualora se ne abbia la possibilità e se si è in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.

Utilizzare i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione. A fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.

PRESCRIZIONI

In applicazione dell'art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

CONCLUSIONI

Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento al D.Lgs 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze, fermi restando i costi della sicurezza per l'esercizio delle attività svolte da ciascuna impresa che rimangono a carico delle imprese medesime.

È importante verificare l'eventuale necessità di apportare modifiche al documento medesimo in sede di lavoro.

Tali valutazioni dovranno necessariamente essere svolte una volta aggiudicata la gara d'appalto.

Datore di lavoro / Appaltatore

cognome e nome data e firma per presa visione ed accettazione

Rappresentante del comune

cognome e nome data e firma per presa visione ed accettazione

COMUNE DI MONTEGALDELLA

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEL COMUNE DI MONTEGALDELLA. ANNI 2021 – 2024. Codice CIG: _____.**

L’anno **DUEMILAVENTIUNO** (2021), il giorno _____ (____) del mese di
_____, (____), nella Residenza Comunale di Montegaldella, in via Roma n. 19, i
signori:

- **MUSSOLIN MASSIMO**, nato a Este (PD), il 09.08.1973, il quale dichiara di
intervenire in questo contratto in rappresentanza del **COMUNE DI
MONTAGALDELLA**, con sede in via Roma n. 19 a Montegaldella (VI), codice fiscale
_____ - partita iva _____, nella sua qualità di **RESPONSABILE
DELL’UFFICIO TECNICO**, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

e

- _____, nata a _____ (____), il _____, la quale dichiara
di intervenire in questo contratto in rappresentanza della _____, con sede in
via _____ n. _____ a _____ (____), codice fiscale/partita
IVA _____, nella sua qualità di _____, giusta iscrizione al REA n.
_____.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del _____ si è stabilito di attivare
procedura ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al fine
di appaltare la gestione dei servizi cimiteriali di Montagaldella. Categoria
510000000 – “Servizi funerari e servizi affini”;

- con determinazione n. _____ del _____ il Comune ha aggiudicato la gestione dei servizi cimiteriali per gli anni 2021-2024 alla _____;

- ai sensi dell'art.32, co.10, lett.b), del Codice dei Contratti è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse, al pari ogni altro documento contenuto nell'Offerta Economica afferente la ditta _____, presentato in sede di aggiudicazione della gara, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, affida alla _____ in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei Servizi cimiteriali del Comune, che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal capitolato d'appalto.

Art. 3 - Durata

Il contratto decorre dal **01.05.2021** e termina il **31.12.2024**.

Art. 4 - Proroga

Il presente contratto di appalto può essere prorogato per un periodo massimo di 12 mesi, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente o nelle more della conclusione dell'eventuale gara avviata. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare

eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 5 - Garanzia

L'aggiudicatario ha provveduto in data _____ alla costituzione di una garanzia di euro _____ pari al 10% dell'importo contrattuale mediante costituzione di polizza fidejussoria definitiva n. _____ sottoscritta presso _____.

La garanzia copre l'intero periodo contrattuale e resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario nei modi previsti nella lettera d'invito, nel capitolato speciale per l'affidamento e nell'offerta prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. **La lettera d'invito, il capitolato e l'offerta tecnica pur non allegati materialmente al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale** e, disponibili agli atti d'ufficio, si intendono integralmente richiamati.

Art. 7 - Prezzo

Il corrispettivo d'appalto del servizio viene stimato nella somma complessiva di **euro**

_____ (diconsi euro _____), tenuto conto del ribasso del _____ %

offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge. L'importo è indicativo, e verrà liquidato in base all'effettivo numero di servizi svolti.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto in occasione di ogni pagamento mensile delle fatture.

Art. 9 - Subappalto

Il contratto di subappalto è ammesso dal presente contratto nei limiti imposti dal Capitolato e dalla normativa di settore.

Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni trimestre, la ditta provvederà ad emettere fattura. Le fatture

saranno liquidate, per mezzo bonifico bancario entro 30 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, previa presentazione di regolare fattura nei primi dieci giorni successivi al mese di effettuazione della prestazione.

L'appaltatore dichiara che:

- _____, nata a _____, il _____, Codice Fiscale _____, in qualità di _____, è autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni tra la società e l'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati con PEC.

Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Qualora l'affidatario esegua la prestazione in modo non conforme a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà una penale a carico dell'impresa, in ragione della gravità delle inadempienze nella misura descritta all'art. 23 del Capitolato.

Nel caso di inadempienze gravi (es. mancato avvio servizio) e/o ripetute, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. In ogni caso in cui l'Amministrazione Comunale dovesse rilevare che l'attività oggetto del servizio non è conforme al presente disciplinare ed al programma stabilito, potrà contestare

l'inadempimento all'affidatario, assegnando allo stesso un termine di quindici giorni per fornire le sue giustificazioni.

Nel caso in cui le giustificazioni non dovessero risultare esaustive l'Amministrazione Comunale rivolgerà un formale richiamo all'affidatario per il rispetto degli impegni contrattualmente assunti ovvero, nei casi più gravi, indicherà un termine per l'adempimento, scaduto il quale senza che il concessionario vi abbia provveduto, avvierà la procedura per la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'affidatario incorra in gravi inadempienze ovvero omissioni rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, il Comune procederà parimenti alla risoluzione "ipso iure" del contratto.

In particolare il Comune procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- accertata inefficienza del servizio;
- accertata violazione dei principi di imparzialità, accessibilità, sicurezza, uguaglianza nella erogazione dei servizi;
- violazioni di leggi nazionali o regionali nella erogazione del servizio all'utenza. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse e secondo quanto indicato dall'articolo 24 del Capitolato.

Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione con PEC.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
- b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore,

previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 15 è devoluta alla competenza del Foro di Vicenza. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 204 del Codice dei contratti.

Art. 17 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

L'Appaltatore e il gestore si impegnano ad osservare reciprocamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati personali saranno trattati anche con mezzi informatici da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti il gestore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nel rispetto del D. Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali, l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo né di farne oggetto di comunicazione senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. L'appaltatore si impegna a

trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento e alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori del servizio, l'appaltatore adotta le misure organizzative procedurali sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e della archiviazione dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni etc.).

Art. 18 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Comune, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'affidatario del servizio nulla possa eccepire, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli circa il perfetto andamento della gestione e l'osservanza da parte del responsabile della gestione, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato. Inoltre l'affidatario dovrà inviare al Comune una relazione annuale relativa all'andamento tecnico della gestione del servizio svolto nel periodo precedente, indicando i risultati conseguiti in termini di miglioramento del servizio, le eventuali problematiche emerse e le ipotesi di soluzione.

Art. 19 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, ed in particolare deve:

a) ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire

la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

b) osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;

c) comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi del decreto legislativo stesso.

Art. 20 - Oneri, stipula e registrazione

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Art. 21 - Foro

Fatto salvo quanto previsto sopra, Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di Vicenza.

Art. 22- Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione Comunale ha richiesto nei modi prescritti dalla legge, la documentazione antimafia.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, del Codice di contratti D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i..

Il presente atto comprende pagine intere numero 12, oltre alla presente fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto. -----

IL COMUNE

L'APPALTATORE

Mussolin Massimo

firma apposta digitalmente

firma apposta digitalmente

Allegato 1: tabella dei servizi con relativi prezzi unitari;

Allegato 2: Capitolato Speciale d'appalto.

